

## QUESTIONI APERTE

---

### Minaccia

#### La decisione

**Minaccia - Asta giudiziaria - Estorsione - Profitto non dovuto - Diversa condotta lesiva - Persona offesa** (C.p. artt. 640, 612, 629).

*«La minaccia dell'esercizio di partecipare all'asta giudiziaria, in sé non ingiusta, diventa tale ed assume le connotazioni dell'estorsione allorché l'esercizio di tale diritto è finalizzato al conseguimento di un profitto non dovuto». 2. «Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configurando, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato».*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE II, 02 febbraio 2017 (ud. 27 ottobre 2016) - FUMU, *Presidente*, IMPERIALI, *Estensore* - IMPERIALI L., *Relatore* - STABILE, P.M. (*Diff.*), Stabile e altro, *ricorrente*.

#### **Ai confini della minaccia estorsiva: l'ingiustizia del male e la sua dipendenza dalla volontà dell'autore**

1. La sentenza in epigrafe, che chiude una vicenda di modesta levatura criminale relativa ad estorsioni sia tentate che consumate commesse ai danni di soggetti proprietari di alcuni immobili pignorati, affronta due questioni di diritto apparentemente semplici ma invero assai spinose, sulle quali la dottrina - penalistica e non, come presto si vedrà - si è a lungo interrogata. La prima questione, solo di recente riportata all'attenzione del dibattito scientifico<sup>1</sup>, concerne il «danno ingiusto» quale requisito tipico della minaccia penalmente rilevante e, in particolare, verte sul problema se, e in che limiti, possa considerarsi minacciosa la prospettazione di un male di per sé giusto quando diretta a un fine

---

<sup>1</sup> GATTA, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, in «*I Libri*» di *Archivio Penale*, Roma, 2013.

ingiusto. La seconda, che a suo tempo suscitò l'interesse della migliore dottrina<sup>2</sup> ma che oggi appare pressoché accantonata, riguarda invece il criterio discrezionale tra estorsione e truffa e, dunque, più in generale, i limiti tra frode e minaccia. Il caso risolto dalla Cassazione interseca le due questioni e offre lo spunto per sondarle congiuntamente. Spunto che non sembra vano, stante il rilevante numero di fattispecie che mescolano o separano elementi di intimidazione a elementi di abuso o inganno.

2. Il fatto oggetto della decisione in commento può così brevemente riassumersi. Tizio e Caio compiono in danno di tre diversi soggetti alcune estorsioni, di cui due tentate e una consumata. Invariato il canovaccio: essi avvicinano soggetti a carico dei quali sono in corso procedure esecutive immobiliari, ingenerando in loro il timore della perdita del bene pignorato se non si determineranno a pagare una somma di denaro in favore di un'inesistente agenzia immobiliare del posto, per conto della quale dichiarano di operare e che descrivono interessata a partecipare alle future aste giudiziarie.

Per quanto qui importa, il Supremo Collegio respinge come manifestamente infondate le eccezioni sollevate dagli imputati in ordine all'erronea qualificazione dei fatti come estorsioni aggravate, da un lato affermando il ricorrere in ciascuna delle vicende di una minaccia costringente, dall'altro negando la diversa e profilata qualificazione delle stesse come truffe aggravate *ex art. 640, co. 2, n. 2 c.p.* (qualificazione che, peraltro, le avrebbe portate in prescrizione).

Tanto spendendo argomenti nient'affatto originali e nondimeno meritevoli di attento scrutinio.

Scrivono i Supremi Giudici che, in primo luogo, l'assunto secondo cui non sarebbe configurabile alcuna minaccia in quanto interesse degli esecutati era proprio quello di evitare concorrenti nella futura asta giudiziaria, deve ritenersi superato dal rilievo per cui nei casi di specie veniva preannunciato alle persone offese un danno nell'eventualità del mancato pagamento degli importi richiesti; e che, in secondo luogo, il delitto di estorsione si configura anche nel caso in cui la richiesta di danaro venga formulata direttamente dal potenziale concorrente, siccome «anche la minaccia dell'esercizio di partecipare all'asta giudiziaria, in sé non ingiusta, diventa tale ed assume le connotazioni dell'estorsione allorché l'esercizio di tale diritto è finalizzato al conseguimento di un profitto

---

<sup>2</sup> La questione contrappose, come si dirà, CARNELUTTI, *Truffa o estorsione?* in *Foro it.*, 1944-46, II 177 s. e PEDRAZZI, *Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio*, Milano, 1955, 52 s.

non dovuto».

Quanto all'invocata riqualificazione dei fatti da estorsioni a truffe aggravate, in ragione della prospettata partecipazione della fantomatica agenzia alle diverse aste giudiziarie, la Corte confuta il rilievo individuando il criterio discrezionale tra il reato di truffa e quello di estorsione «nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima». Ricorre la prima ipotesi se «il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente». Si configura, invece, l'estorsione se «il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o – come nei casi di specie – di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato».

Se le soluzioni adottate siano o meno corrette è conclusione che non può essere tratta intuitivamente e nemmeno rifugiandosi nella astratta perentorietà delle formule di rito. Non basta, insomma, richiamare la possibilità che la costrizione mediante minaccia si colori di illiceità anche qualora sia lo scopo e non il mezzo a possedere tale attributo, né serve ripetere che l'induzione in errore della truffa è tale in quanto la volontà dell'indotto non è coartata, perché tali affermazioni rischiano di diventare, da corrette quali sono, meri paralogismi o per meglio dire “meta-criteri” utilizzati per forzare una certa soluzione piuttosto che per giustificarla. Occorre, quindi, una certa cautela e un approccio graduale e sistematico ai problemi.

3. Il primo problema attiene, come detto, alla definizione della minaccia penalmente rilevante e al suo limite per così dire inferiore, consistente nell'“ingiustizia” del male prospettato. La violenza alternativa alla minaccia come mezzo di coazione, pone invece problemi di limiti superiori, dei quali non ci occuperemo.

Tradizionalmente, la minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'agente<sup>3</sup>. Fuori di questi requisiti non può aversi minaccia penalmente rilevante, ma soltanto: 1) se il

---

<sup>3</sup> Questa la definizione contenuta in ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*. Milano, 2002, 455 s., che è pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza. Si discute, però, intorno al requisito dell'ingiustizia, come presto si dirà.

male è passato od attuale, prospettazione di un male ipotetico (“se ti fossi comportato così, ti avrei ucciso”) o descrizione di una realtà in atto (“ti sei comportato così, per questo ti uccido!”); 2) se il male non è “ingiusto”, sfruttamento di una situazione vantaggiosa o di uno stato di bisogno: è il caso della minaccia di rompere legami affettivi o di omissione di attività non dovuta; 3) se il male non rientra nel dominio dell’agente, avvertimento, malaugurio, maledizione (“che ti venga un colpo!”) che non hanno carattere coartante, potendo rilevare, al più, come mezzi d’induzione in errore (“se non mi dai i tuoi soldi, ti verrà un colpo”). In tutte queste ipotesi è evidente l’assenza di una condotta prevaricatoria che possa, oltre che incutere timore, reggere il paragone con la violenza quanto ad aggressività e disvalore<sup>4</sup>.

Giova inoltre rammentare la risalente considerazione giuridica della minaccia secondo due distinti schemi: quello della minaccia-fine e quello della minaccia-mezzo. Nel primo caso la minaccia viene in rilievo di per sé, quale condotta lesiva dell’altrui tranquillità psichica. Nel secondo, invece, è il mezzo per imporre a qualcuno un determinato comportamento, conculcandone la libertà di autodeterminazione.

In questa sede appunteremo la nostra attenzione esclusivamente sulla minaccia-mezzo, quale elemento tipico del delitto di estorsione.

L’art. 629 c.p. non chiarisce la nozione di minaccia. Il dato può venire interpretato in due maniere. Ritenendolo superfluo, contemporaneamente assumendo che il concetto di minaccia richiamato sia pur sempre quello tipicamente scolpito all’art. 612 c.p.<sup>5</sup>. Oppure valorizzandolo, quale precisa scelta del legislatore di non equiparare il contenuto della minaccia estorsiva a quello previsto dall’art. 612 c.p. Tesi questa che sarebbe indiziata da un ulteriore elemento: che nell’estorsione l’«ingiustizia» non deve connotare il danno (art. 612 c.p.) ma il profitto (629 c.p.)<sup>6</sup>. Non sarebbe allora necessario che il male pro-

<sup>4</sup> Si sviluppano qui le considerazioni di GATTA, *La minaccia*, *op.cit.*, 160

<sup>5</sup> Così RAGNO, *Il delitto di estorsione. Lineamenti dominatici*, Milano, 1966, 40 s. e SALVINI, *Estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Noviss. Dig. It.*, VI, 1960, 1001. Sembrano condividere la necessità che la minaccia sia ingiusta BECCAREDDA BOY, LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, diretto da Marinucci, Dolcini, VIII, Padova, 2010, 519 s, ma non anche CONTI, *Estorsione (voce)*, in *Enc. Dir.*, XV, 1966, 955, il quale se definisce la minaccia come «promessa di un male futuro e ingiusto» chiarisce poi che tale ingiustizia può derivare direttamente dall’ingiustizia del profitto (1000).

<sup>6</sup> In tal senso, MARINI, *Estorsione*, in *Dig. Pen.*, IV, 1990, 381.

spettato sia pure “ingiusto”. Ciò che rilevarebbe sarebbe, piuttosto, la finalizzazione della minaccia all’ottenimento di un profitto ingiusto con altrui danno<sup>7</sup>. L’orientamento prevalente si attesta su questa seconda posizione. Ma, a noi pare, sottovaluta la circostanza che non sempre l’accertata ingiustizia del profitto rende ingiusta la minaccia prospettata<sup>8</sup>. Innanzitutto va chiarito che la minaccia costrittiva si caratterizza per la forma condizionale (“o fai questo, o subirai quest’altro”). Dunque è sui caratteri di questa alternativa che va calibrato tanto il giudizio di idoneità a costringere della condotta, quanto la verifica dell’ingiustizia della prospettazione. Non si tratta di un diverso tipo di minaccia penalmente rilevante (quanto ai suoi requisiti essenziali). Si tratta invece di una diversa struttura della minaccia (consistente, appunto, nel porre un *aut-aut* tra due scelte possibili), che implica un nesso tra il male minacciato e il comportamento richiesto. A tale nesso vanno dunque rapportate le consuete attribuzioni<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> In questi esatti termini FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. I delitti contro il patrimonio*, VII ed., Bologna, 2015, 157. Condividono questa opinione, tra gli altri, ANTOLISEI *Manuale di diritto penale. Parte Speciale*, I, XV ed., 2008, 140; BIGOTTI, *Sui limiti della minaccia punibile. Riflessioni a margine del caso Corona*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, Vol. 2, 2015, PROSDOMICI, *Note sul delitto d’estorsione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2006, 682 s. e PICA, *Violazioni dell’equo canone e reato d’estorsione*, in *Riv. pen. ec.* 1989, 133 s; MARINI, *Estorsione*, in *Dig. Pen.*, IV, 1990, 381; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*. Vol. XI, Milano, V<sup>a</sup> ed., 1984, 448. Non menziona il requisito dell’ingiustizia MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 2012, 54, pur distinguendo tra «ingiustizia del profitto» e «ingiustizia del fatto» (44).

<sup>8</sup> In senso contrario cfr. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*. Vol. XI, Milano, V<sup>a</sup> ed., 1984, 448: «La violenza e la minaccia è sempre ingiusta quando è usata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto» e MAGGIORE, *Diritto penale. Parte Speciale*, II, 991: «L’antigiuridicità della coartazione è *in re ipsa*, dimostrata che sia l’antigiuridicità del profitto».

<sup>9</sup> Compreso il requisito dell’ingiustizia. In questo senso ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte Speciale*, cit., 483, che pone correttamente l’accento sul rapporto intercorrente tra il mezzo coattivo usato e il profitto preso di mira: «Se questo mezzo è di per sé antigiuridico (lesioni, percosse, limitazioni della libertà personale, ecc.) il profitto si considererà sempre ingiusto e sussisterà il delitto di estorsione. Se, invece, il male prospettato per costringere la persona non è di per sé antigiuridico (...) occorrerà stabilire se di questi mezzi si faccia, o no, un uso conforme agli scopi per cui i mezzi medesimi sono consentiti dalla legge. *Soltanto nel secondo caso* ricorrerà l’estorsione (...)». Ancor più chiaro, sul punto, GATTA, *La minaccia*, cit., 187: «La forma condizionale, caratteristica della minaccia-mezzo (...) impone il ricorso a un *criterio addizionale di valutazione dell’ingiustizia* del male minacciato, rappresentato dalla *relazione tra il male minacciato (cioè il mezzo) e la condizione imposta con la minaccia (cioè il suo scopo)*» (corsivi non nostri). Ma è stato RAGNO, *Il delitto di estorsione*, cit., 57-58, a porsi come il più convinto avversario dell’affermazione: «(...) se si intende appieno il meccanismo della minaccia l’obiezione risulta fallace. Infatti la minaccia è posizione di un dilemma e questo risulta di due possibili evenienze, che sono entrambi *mali* per il minacciato. (...) L’attribuzione di questo disvalore circola tra i due poli dell’alternativa, che rimane strutturata nella condotta, e non è quindi necessario attendere la verifica di uno dei due eventi, che può anche mancare, per fare retroagire alla condotta una qualifica (l’ingiustizia, ndr) che è già

La circostanza, poi, che nell'estorsione la legge non faccia menzione del requisito dell'ingiustizia non va troppo enfatizzata. Intanto perché, se è per questo, all'art. 629 c.p. non viene neppure menzionato il male o il danno o la sua riferibilità alla volontà dell'agente. E poi perché tutti questi requisiti sono già impliciti nel concetto di minaccia giuridicamente rilevante, tendenzialmente unitario a livello di sistema<sup>10</sup>.

Ulteriore conforto a queste considerazioni è offerto dall'inquadratura sistematica. Che, sola, pone in risalto l'autonoma considerazione del mezzo della minaccia rispetto ad altre condotte egualmente strumentali a instradare un soggetto verso un determinato comportamento. La minaccia è infatti il mezzo tipico della *costrizione*, che si differenzia, a livello sistematico, dall'abuso e dalla frode che sono invece i tipici mezzi dell'*induzione* (609-*bis* co., 643 c.p. 640 c.p.). Della differenza con la frode si dirà in seguito. Della differenza con l'abuso bisogna invece riferire ora, siccome, appunto, investe la questione che stiamo analizzando.

Orbene, da uno sguardo complessivo delle fattispecie in cui compare la condotta di abuso, ci sembra di poter trarre la seguente conclusione: che essa ha un'estensione maggiore della minaccia costrittiva, proprio in quanto - diversamente da questa - non sottende necessariamente l'ingiustizia del male prospettato. Così sono senz'altro «giusti» i mali che, in ipotesi, il circonventore paventi all'incapace per indurlo a compiere un atto patrimoniale a lui pregiudizievole (art. 643 c.p.). E altrettanto «giusti» sono quelli eventualmente evocati da chi abusi delle condizioni di inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo per convincerlo a compiere o subire un rapporto sessuale (609-*bis*, comma 2, n. 1). Diversamente, infatti, le rispettive vicende ricadrebbero nell'estorsione (629 c.p.) e nella violenza sessuale per costrizione (609-*bis* co. 1). Possono, invece, essere sia «giusti» che «ingiusti» i mali rappresentati dal pubblico ufficiale per carpire una tangente dal privato. Ed è noto che, dopo la novella del 2012, proprio la dicotomia giustizia/ingiustizia del danno prospettato è criterio per distinguere tra induzione indebita (319-*quater* c.p.) e concussione (art. 317 c.p.)<sup>11</sup>.

---

in essa, in un momento antecedente a quello di realizzazione dell'evento».

<sup>10</sup> L'unitarietà tendenziale del concetto di minaccia è sostenuta da GATTA, *La minaccia*, *op.cit.*, 284, mentre per RAGNO, *Il delitto di estorsione*, cit., 40: «Una diversità di disciplina al riguardo degli artt. 629 e 612 cod. pen. non si spiegherebbe».

<sup>11</sup> Il fatto che all'art. 317 c.p. all'abuso di poteri o qualità sia associato un effetto di coazione non deve confondere. Infatti, come si è notato, l'abuso come mezzo di condizionamento si presta a ricomprendere tanto l'annuncio di mali giusti quanto l'annuncio di mali ingiusti. Tale polivalenza si riflette simmetricamente nell'effetto psichico che la prospettazione è idonea a produrre: tanto vicini all'induzione nel primo

In definitiva, ci sembra opportuna un'operazione di recupero del predicato dell'«ingiustizia», anche all'interno della fattispecie estorsiva. E ciò al fine di sdrammatizzare quelle interpretazioni estensive che, come vedremo appresso, rischierebbero non solo di intaccare i delicati equilibri del sistema, che sono plasmati sul canone della frammentarietà, ma anche di stravolgere i contenuti dell'incriminazione.

4. Polverizzare il requisito dell'ingiustizia del mezzo sull'ingiustizia del fine corrisponde ad ogni modo a un'esigenza fortemente avvertita nella pratica: punire come estorsive anche quelle condotte che, pur facendo leva su mezzi astrattamente legittimi, ne distorcono lo scopo in vista dell'ottenimento di un profitto non dovuto.

Sono due i sentieri interpretativi che a questo proposito dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno percorso per attrarre nel delitto di estorsione minacce di mali di per sé giusti, connesse però a vantaggi non dovuti. Il primo si esaurisce nella valorizzazione dell'effetto coattivo comunque prodotto. Il secondo pone invece in risalto la torsione finalistica impressa al diritto, diversa dallo scopo per il quale esso è istituzionalmente attribuito.

Nel primo caso si assiste a una dissoluzione del mezzo nel suo effetto, che trasforma la fattispecie di estorsione in reato a forma libera, realizzabile mediante «qualsiasi condotta che abbia come effetto di costringere il soggetto passivo a un determinato comportamento»<sup>12</sup>. Questa idea, seppure recessiva, tanto da incontrarsi nella maggioranza dei casi a sostegno della non configurabilità di una minaccia penalmente rilevante<sup>13</sup>, si trasforma però in argomento sguainabile ogniqualvolta la minaccia non abbia in sé un carattere ingiusto, e tuttavia

---

caso, quanto alla costrizione nel secondo.

<sup>12</sup> VIGANÒ, *La tutela penale della libertà individuale. L'offesa mediante violenza*, Milano, 2002, 160 s. Nello stesso senso TARANTINO, *La strumentalizzazione del diritto di cronaca per finalità contra ius: estorsione?*, *op.cit.*, 10 s.

<sup>13</sup> Ci si riferisce al principio di diritto enunciato da Cass., Sez. II, 07 novembre 2000, Sala, in *Mass. Uff.*, n. 217508, con nota di GIOFFRÉ, *Brevi note a margine di una sentenza in tema di tentata estorsione del locatore*, 1905 s: «Per la configurabilità del reato di estorsione non basta l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate, ma occorre che l'agente si avvalga di modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato». Principio, come detto, con la quale Corte ha escluso la configurabilità di un tentativo d'estorsione. E lo stesso è avvenuto nella grande parte delle pronunce successive: ad esempio, Cass., Sez. II, 19 dicembre 2008, in *Mass. Uff.*, n. Grandone; Id., Sez. VI, 15 aprile 2014. Tuttavia, anche parte della dottrina non manca di sollecitare la necessaria prova dell'effetto coattivo per restringere

prevalgano nel caso concreto superiori istanze di tutela. In un singolare caso di minaccia di rompere un legame affettivo, si è affermato ad esempio che: «l'amicizia e l'affetto in quanto tali, o anche l'affiliazione a un gruppo amicale, non sono di per sé suscettibili di autonomo rilievo giuridico, né di valutazione economica, ma nella struttura della minaccia estorsiva essi non vengono in rilievo per la loro autonoma essenza, bensì per le conseguenze derivanti alla vittima dalla revoca che l'agente prospetta in funzione dell'ottenimento del profitto non dovuto»<sup>14</sup>. E ciò senza considerare che il giudizio positivo sulla gravità indiziaria delle condotte attribuite avrebbe potuto trovare un più corretto inquadramento nel reato di circonvenzione d'incapace, trattandosi di un caso di sfruttamento delle passioni e dei bisogni di una minore tredicenne da parte di un gruppo di adolescenti di poco più grandi<sup>15</sup>.

Ma la strada più battuta è quella che fa leva sulla distrazione di un mezzo legittimo in vista di uno scopo contrario all'ordinamento, che, ovviamente, si identifica nel procacciamento di un vantaggio non dovuto. L'affermazione è pacifica in giurisprudenza: si incontra nei casi di richiesta di un'ingente somma di denaro sotto la minaccia di instaurare una lite o di presentare una querela; nei casi di minaccia a perdere l'alloggio e di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione abusiva, prospettata in alternativa alla stipula di una compravendita a condizioni estremamente svantaggiose; nei casi di richiesta di risarcimento danni quando del tutto sproporzionata all'entità del diritto leso; nelle ipotesi di esborsi di denaro come prezzo del silenzio sul delitto compiuto da persona colta in flagranza di reato; e nell'ampio orizzonte delle minacce estorsive consistenti nella prospettazione dell'esercizio di un diritto: minaccia di licenziamento, minaccia di interrompere il trattamento psicoanalitico da parte del medico analista, minaccia dell'aggiudicatario provvisorio di un bene posto all'incanto di versare il prezzo dell'aggiudicazione finale per ricattare il debitore o un terzo interessato<sup>16</sup>, minaccia di intervenire alle assemblee degli

---

l'ambito di applicazione della norma. Cfr. BIGOTTI, *Sui limiti della minaccia punibile*, *op.cit.*, 17, la quale invoca la «necessità di limitare il perimetro applicativo dell'estorsione qualificando come minaccia solo quelle forme di pressione dotate di un substrato oggettivamente coercitivo». Ma anche PICA, *Violazioni dell'equo canone*, *op.cit.*, 138, il quale, ritenendo vana ogni indagine sull'"ingiustizia" della minaccia, considera centrale l'elemento della "coartazione".

<sup>14</sup> Cfr., nel corpo centrale della motivazione, Cass., Sez. II, 12 luglio 2007, Capozzo e altri, con nota di DI FRESCO, in *Foro it.*, 2008, III, 167 s.

<sup>15</sup> In tal senso GATTA, *La minaccia*, *op.cit.*, 157 e MEZZETTI, *Estorsione*, in *Trattato di diritto penale. I reati contro il patrimonio*, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2013, 275 s.

<sup>16</sup> Recentemente, Cass., Sez. II, 17 febbraio 2017, Remedia, in *Mass. Uff.*, n. 269559.

azionisti per turbarne lo svolgimento e impugnare le relative delibere, minaccia di pubblicare sui giornali fotografie compromettenti legittimamente acquisite rivolta a persone mediaticamente esposte, eccetera<sup>17</sup>.

In questo quadro si evoca poi, frequentemente, la controversa figura dell'abuso del diritto<sup>18</sup>. Tanto che anche la dottrina più recente insiste nel domandarsi se tale concetto possa o meno traslarsi alla materia che ci occupa. Le perplessità derivano dal fatto che, anche in ambito civilistico, la figura è assai discussa: da chi ne nega radicalmente l'esistenza<sup>19</sup>, a chi ne esclude l'operatività fuori dai casi tassativamente previsti<sup>20</sup>, a chi infine le attribuisce una portata generale<sup>21</sup>.

Si spiega allora, sul punto, l'imbarazzo della dottrina che, in luogo di recepire una figura così dogmaticamente sfuggente, preferisce valorizzare il ruolo dell'elemento psicologico sul piano della tipicità del fatto. In questo modo, la rilevanza penale della minaccia estorsiva si fa dipendere della finalizzazione della stessa all'ottenimento di un profitto ingiusto. Non sarebbe pertanto necessaria l'ingiustizia del male minacciato, ma solo l'ingiustizia del profitto, che sempre delegittima il mezzo adoperato<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> Cfr. l'esautistica rassegna di BECCAREDDA BOY, LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, *op.cit.*, 557 s.

<sup>18</sup> Cfr. Cass., Sez. II, 21 marzo 2013, P.O. in proc. Conti e altro, in *Mass. Uff.*, n. 256219. Nella dottrina penalistica il richiamo alla figura è molto frequente: cfr. gli scettici MAZZA, *Rilevanza dell'abuso e del non uso del diritto ai fini della configurabilità della minaccia nel delitto di estorsione* (nota a Trib. Vicenza, 16 maggio 1977, Petracca), in *Giur. merito*, 1979, 152 e PROSDOMICI, *Note*, *op.cit.*, 673 s; TARANTINO, *op.cit.*, 13; al favorevole, GATTA, *La minaccia*, *op.cit.*, 197. Nella civilistica: ROTONDI, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1923, 105 s.; NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 37 s.; RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, 205 e s.; S. ROMANO, *Abuso del diritto (voce)*, in *Enc. Dir.*, I, Milano, 1958, p. 167 s.; PATTI, *Abuso del diritto*, in *Dig. Disc. Priv.*, Torino, 1987, 2 ss.; MESSINETTI, *Abuso del diritto*, in *Enc. Dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 1998, 1 s.; SALVI, *Abuso del diritto*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988; GAMBARO, *Abuso del diritto (voce)*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988.

<sup>19</sup> Cfr. ad esempio ROTONDI, *L'abuso di diritto*, *Riv. dir. civ.*, 1923, 105 s, per il quale l'abuso del diritto non sarebbe che «un fenomeno sociale, uno stato d'animo che l'ordinamento non potrà mai disciplinare»; ma cfr. anche SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 76 s, per il quale invece esso costituirebbe un limite generale ed interno del contenuto del diritto soggettivo su cui influisce il principio di solidarietà.

<sup>20</sup> Per tutti TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2011, 77-78, che riconducono la figura alle ipotesi che vietano l'abuso del diritto soggettivo (artt. 833, 844, 1157 etc), mentre ritengono pericoloso attribuire al giudice poteri discrezionali nella individuazione caso per caso di variabili confini di liceità nell'uso "normale" del diritto, là dove il legislatore nulla ha disposto. Ciò in quanto verrebbe posta in discussione l'esigenza di certezza, che è fondamentale nell'ordinamento giuridico.

<sup>21</sup> Per tutti ROMANO, *Abuso del diritto*, *op.cit.*, 1958, 167, per il quale è vietato ogni esercizio del diritto contrario alla sua natura e alla sua funzione.

<sup>22</sup> Così TARANTINO, *La strumentalizzazione del diritto di cronaca*, *op.cit.*, 15, che richiama le più ampie

L'idea non è nuova, come già si è avuto modo di notare. Ma, stavolta, non ne resta occultato il portato teorico. Dall'arbitrario appiattimento dell'ingiustizia della prospettazione (requisito da considerare assente) sull'ingiustizia del profitto perseguito (da ritenere invece preponderante) si costruisce invero una nuova figura di reato: che potremmo battezzare, se la licenza ci è consentita, «circonvenzione di persona capace»<sup>23</sup>. In essa il mezzo tipico della minaccia «costrittiva» cede in favore del più blando abuso «induttivo» e, al contempo, si compensa con l'aggiunta di un ulteriore requisito: il dolo specifico costituito dalla finalità di ottenere un profitto non dovuto<sup>24</sup>.

I rischi di una simile impostazione appaiono evidenti. La valorizzazione dell'elemento psicologico mortifica il mezzo della minaccia, che, invece, dovrebbe assorbire gran parte del disvalore proprio del delitto di estorsione, tale essendo il ruolo assegnatole nella complessa architettura dei delitti contro il patrimonio. Ma non è tutto. La ricostruzione dell'ingiustizia in termini «soggettivi» piuttosto che «oggettivi», apre alla possibilità di qualificare come estorsive vicende che, per il principio di frammentarietà dell'intervento penale, dovrebbero rimanere impunte<sup>25</sup>. Pensiamo a chi specula sullo stato di bisogno del

---

considerazioni svolte da MAZZA, *Rilevanza dell'abuso e del non uso del diritto*, *op.cit.*, 152 s.

<sup>23</sup> È a questa figura che allude, in definitiva, PROSDOMICI, *Note*, *op.cit.*, 673 s., il più coerente tra i fautori della non necessaria antigiridicità della minaccia. Egli afferma infatti che «...una volta affermato il principio per cui la minaccia, nel quadro dell'estorsione, può concernere anche un male in se stesso non antigiridico, i corollari seguono a catena, e non sempre di essi pare si abbia piena cognizione». Non si può non concordare con questa affermazione; infatti, i corollari di questa concezione, spesso respinti pur nella condivisione dei medesimi presupposti, sono (li riassumiamo): 1) l'impossibilità di individuare un concetto unitario di minaccia, posto che solo nella minaccia di tipo coartativo può acquisire rilevanza l'uso distorto di facoltà giuridiche; 2) la non necessità che il male minacciato nel delitto d'estorsione debba concernere un bene giuridicamente rilevante – come il rompere un'amicizia, togliere il saluto etc.-, dal momento che, se non è necessario che la minaccia sia in se stessa «ingiusta», ciò che davvero conta è il turbamento psichico della vittima, non la prospettazione di un danno autonomamente significativo sul piano tecnico-giuridico; 3) la rilevanza giuridica della minaccia di un comportamento omissivo anche in caso di omissione non giuridicamente significativa, contro l'opinione tradizionale che invece richiede in questi casi la presenza di una norma giuridica che imponga il corrispondente comportamento attivo; 4) la riconduzione dell'estorsione a quel gruppo di norme destinate a tutelare da aggressioni (al patrimonio e non) i soggetti che versano in uno stato di minorata difesa o di fragilità psicologica, in una situazione di inferiorità psichica o di necessità, di cui il soggetto attivo approfitta.

<sup>24</sup> E se di dolo specifico non si trattasse, come osserva PICA, *Violazioni dell'equo canone*, *op.cit.*, 142 (nota 35), ma di dolo generico, in quanto l'ingiusto profitto costituisce l'evento del reato, si dovrebbe (almeno) supporre la necessità del dolo intenzionale.

<sup>25</sup> Rischio di cui è simbolo questa affermazione contenuta in Cass., Sez. II, 12 luglio 2007, Capozzo e altri, con nota di DI FRESCO, in *Foro it.*, 2008, III, 167 s.: «Non diversamente da quanto accade nell'estorsione mediante minaccia di far valere un diritto, anche qui l'agente *iure suo utitur*, ovvio essendo che ciascuno è libero di scegliere i propri legami, ma ciò che rende illecito il suo comportamento è la torsione dei fini

soggetto passivo per strappare un prezzo estremamente vantaggioso sulla merce da lui venduta, o a chi prospetti all'amico la rottura del legame affettivo per meglio convincerlo a concludere un affare. Fatti di questo genere coinvolgono direttamente i limiti tra estorsione, usura e circonvenzione d'incapace. Non v'è usura nella sola sproporzione del vantaggio conseguito; e non v'è estorsione nella strumentalizzazione di un bisogno della controparte. Non v'è circonvenzione se il soggetto passivo non può dirsi incapace; e non v'è estorsione se non v'è annuncio di un male giuridicamente rilevante. Tutto ciò a prescindere dalla finalità (maliziosa, scaltra, benemerita, illecita) che l'agente persegue attuando in questo modo. Come è stato acutamente osservato: «si tratta di trovare un punto di equilibrio nei rapporti tra reciproche sfere di libertà, sul presupposto che queste non possono essere tutelate da ogni lato, trovando l'una il proprio limite nell'altra. Il requisito dell'ingiustizia del male minacciato (...) ha la propria ragion d'essere in un'esigenza di *selezione* di alcune sole delle forme di condizionamento reciproco delle volontà e delle libertà individuali, stigmatizzate in quanto espressione di una prevaricazione socialmente intollerabile<sup>26</sup>». Emerge allora, ancora una volta, la necessità di puntellare l'area del penalmente rilevante ricorrendo a parametri certi, di natura oggettiva e non soggettiva. Tanto deriva dalla constatazione di trovarci in una zona di confine tra il lecito e l'illecito, tra il mercato e il reato, tra la libertà (propria) e la sopraffazione (altrui).

5. Un primo tentativo di recupero dell'«ingiustizia» del male minacciato come limite obiettivo della minaccia penalmente rilevante era stato compiuto dalla dottrina più risalente. Essa ammetteva, da una parte, che la minaccia estorsiva potesse avere anche ad oggetto l'esercizio di un diritto o di un potere, di per sé giusti; ma, per altro verso, richiedeva in questi casi che il male minacciato non avesse come conseguenza diretta un danno patrimoniale, dal cui contesto

---

del proprio diritto verso il traguardo di un vantaggio illecito», si legge nel corpo centrale della motivazione.  
<sup>26</sup> GATTA, *La minaccia*, *op.cit.*, 193-194. Nello stesso senso anche PICA, *Violazioni dell'equo canone*, *cit.*, 138: «L'arduo problema nell'applicazione dell'art. 629 c.p. consiste proprio nella precisa individuazione dei limiti entro i quali l'attività dell'agente, rivolta a perseguire un profitto, possa dirsi lecita, in quanto rientrante nel comune commercio giuridico, pur se espressione di rapporti "di forza" tra le parti, (e sia quindi penalmente irrilevante); ed al di là dei quali invece si verifichi una vera e propria estorsione», ma anche RAGNO, *Il delitto di estorsione*, *cit.*, 40: «Delimitare il territorio della rilevanza della minaccia costituisce davvero l'epicentro della problematica che investe i confini stessi della norma. E, guardando più a fondo, si constata che una ingiustificata elefantiasi della minaccia rilevante può segnare la paralisi di non poche attività, prima tra esse quella economica».

l'agente dovesse attendersi il vantaggio agognato, ma solo un danno di natura diversa (esempio: azione penale su denuncia presentata da chi non è leso). Solo a questa condizione, il minacciante sfrutta la «forza motivante» della minaccia perché non può attendersi alcun vantaggio dalla realizzazione del male, mentre viceversa il minacciato ha un forte interesse a scongiurarlo. A tale ricostruzione si aggiungevano poi questi ulteriori requisiti: l'evitabilità del danno patrimoniale, che non è mai assolutamente sicuro, potendosi eludere aderendo alle richieste del minacciante, e la mancanza di un interesse specifico in capo a quest'ultimo di realizzare l'azione preannunciata.

La tesi ha il pregio di ancorare a parametri obiettivi il discrimine tra minaccia estorsiva e minaccia invece penalmente irrilevante. Ma i parametri scelti si prestano a più di una critica. La prima è che anche in caso di prospettazione di mali giuridicamente insignificanti, la minaccia non ha quale propria conseguenza diretta un danno patrimoniale inevitabile, né può affermarsi che il minacciante sia sempre privo di un interesse specifico a passare, per così dire, dalle parole ai fatti. La seconda è che il richiamo al concetto di «forza motivante» finisce per trasferire considerazioni inerenti l'idoneità coartante della minaccia in sede di valutazione della sua «ingiustizia». Con un superamento, quindi, implicito del requisito, come poc'anzi abbiamo visto in riferimento all'orientamento che esalta il ruolo della «costrizione» nella complessiva economia dell'illecito. La terza è che la ricostruzione illustrata pecca di formalismo, non fornendo una spiegazione del perché si debba punire la prospettazione di un male la cui realizzazione non cagionerebbe un danno patrimoniale, ma di altra natura, e all'opposto non debba reprimersi una condotta che non soddisfi i criteri suindicati.

Ma non per questo bisogna rassegnarsi all'interpretazione che fa dell'«ingiustizia» della minaccia un «sofisma inutile e inconferente sul piano interpretativo» o, non meno radicalmente, una mera «petizione di principio»<sup>27</sup>. Ridursi a tanto,

---

<sup>27</sup> Cfr. PICA, *Violazioni dell'equo canone*, cit. 135 s., il quale giunge a questa conclusione sul filo del seguente ragionamento: «(...) se facendo riferimento all'ingiustizia della minaccia, si vuol dire che essa deve contrastare con particolari norme giuridiche, diverse dalla incriminatrice, rivestendo in tal modo una qualifica di illiceità speciale, per poter costituire condotta rilevante per l'art. 629 c.p., si dice cosa senza dubbio erronea. D'altro lato, qualsiasi affermazione della necessità di ingiustizia della minaccia, ove non sia intesa nel senso ora detto, si risolvere necessariamente in una mera petizione di principio, di nessun valore ermeneutico, significando semplicemente che la minaccia deve essere tale da costituire reato». La critica non coglie, a nostro parere, nel segno, perché il primo corno del ragionamento rimane sprovvisto di dimostrazione: l'unico punto che si offre a riguardo è costituito dal fatto che, si sostiene, solo in relazione all'art. 612 c.p. il male promesso deve essere di per sé anti-giuridico (lesioni, percosse

come si è già detto, comporterebbe un'estensione arbitraria e potenzialmente indeterminata del reato d'estorsione, invece deputato a colpire fatti gravi di spoliazione violenta del patrimonio altrui, considerate, peraltro, le pene edittali da esso comminate<sup>28</sup>.

La soluzione che può essere abbozzata è la seguente.

Posto che per «male» deve intendersi qualsivoglia svantaggio anche solo percepito in questa guisa dal minacciato<sup>29</sup>, si deve dire «ingiusta», in via di prima approssimazione, la minaccia che *annuncia una lesione a un interesse giuridicamente rilevante che sia, al contempo, disapprovata dall'ordinamento*.

E tale disapprovazione non manca nei casi di annuncio di un male la cui realizzazione corrisponde all'esercizio di un diritto. Essa è infatti presente all'art. 1438 c.c., che costituisce la consacrazione normativa dell'idea che l'ingiustizia può annidarsi anche nella relazione tra il mezzo utilizzato e il fine conseguito. Recita la norma: «La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti». Proprio questo aggancio sistematico ci permette di sviluppare alcune interessanti considerazioni. La prima è che, nel nostro ordinamento, di un male la cui produzione è permessa può non essere permessa la relativa minaccia. La seconda è che, se il contenuto di una minaccia non è tale da viziare un contratto, la stessa non può, al contempo, ritenersi idonea a perfezionare il reato di estorsione. Ma allora l'interpretazione che i civilisti forniscono dell'art. 1438 c.c. non è priva di rilievo, giacché i suoi limiti massimi debbono coincidere con

---

etc), non potendo la tranquillità individuale venire turbata dalla minaccia di azioni legali o di altri comportamenti «leciti»; mentre all'art. 629 c.p., che tutela il diritto di ciascuno a disporre liberamente del proprio patrimonio, il requisito non viene intenzionalmente menzionato perché tale bene giuridico può essere leso da qualsiasi azione coercitiva comunque mascherata. Si dimentica, però, in questa ricostruzione, che la qualifica di anti-giuridicità della minaccia costrittiva la quale si avvalga, per riuscire efficace, di mezzi leciti discende, come si dirà, dall'art. 1438 c.c.

<sup>28</sup> A porre giustamente l'accento su questo specifico profilo, tanto evocato in teoria quanto negletto nella pratica, è lo scritto di TOTARO, *Ricorso pretestuoso a vie legali: estorsione?*, in *Ind. pen.*, 1999, 207 s.

<sup>29</sup> *Contra* MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte Speciale.*, *op.cit.*, 54, che ritiene che per *male* debba intendersi «lesione di un bene giuridico, consistente nella distruzione o diminuzione, ma anche nel mancato accrescimento di esso», non bastando ad integrare il concetto «qualsiasi frustrazione, per quanto sgradevole o dolorosa essa sia, non dando luogo ad una minaccia in senso giuridico la prospettazione, ad es., di troncamento un rapporto meramente sociale, di rompere un'amicizia, di togliere il saluto, quand'anche psicologicamente efficace». L'affermazione di principio è senz'altro corretta ma, come si dirà, le minacce evocate non sono a nostro parere estranee all'area di applicazione dell'illecito per difetto del requisito del *male* - che può invece consistere in qualsiasi fastidio o svantaggio nell'opinione del minacciato, anche giuridicamente insignificante - ma per difetto del requisito dell'*ingiustizia*.

quelli minimi dell'art. 629 c.p. La sicura interferenza tra le due norme dischiude scenari inaspettati. Infatti, la dottrina civilistica individua nella *inerenza* o *strumentalità* del contratto alla funzione tipica del diritto fatto valere il criterio chiave per distinguere le situazioni di validità da quelle di invalidità. Il che suppone, tuttavia, che il diritto fatto valere abbia una precisa dimensione teleologica; e inoltre che, nel parlare di «minaccia di far valere un diritto», la norma richieda un rapporto giuridico preesistente tra minacciante e minacciato, con esclusione, quindi, dal suo ambito applicativo, delle *mere facoltà*<sup>30</sup>.

Ed ecco individuato il primo limite oggettivo della minaccia costrittiva penalmente rilevante. Essa non può avere ad oggetto la prospettazione di un male derivante dall'esercizio di mere facoltà. Infatti un annuncio siffatto, se non può dar luogo all'annullamento del contratto, non può neppure dirsi «ingiusto», quand'anche correlato a un vantaggio non dovuto. L'assunto è giustificato dal fatto che diversamente opinando si rischierebbe di paralizzare il traffico giuridico, e la piena esplicazione della autonomia privata, che non trova questo limite espresso in alcuna disposizione. Non essendo poi, di solito, dette facoltà espressamente attribuite a un soggetto, discendendo *sic et simpliciter* dalla titolarità di un diritto o dal contenuto di una libertà, esse non sono vincolate a un interesse specifico e, dunque, neppure a un particolare statuto d'impiego.

Non si tratta però di azioni giuridicamente insignificanti, perché esse possono assumere rilievo finanche penale se il loro bersaglio è un soggetto particolarmente vulnerabile (art. 643 c.p.). Ma si tratta, invece, di *non*-minacce, ossia di meri *abusi*, per carenza del requisito dell'«ingiustizia». E in effetti esse non sono, come si è già visto, neppure idonee a «costringere», bensì solo ad «indurre», prospettando il danno patrimoniale in alternativa al patimento di conseguenze del tutto lecite (la rottura di un legame affettivo, l'astensione da un'attività non dovuta, etc)<sup>31</sup>.

Ne consegue che solo la minaccia di esercitare un diritto, o un potere, quando posta in alternativa a subire un danno patrimoniale che con quel diritto o con quel potere non ha alcuna connessione, integra gli estremi della minaccia costrittiva ai sensi dell'art. 629 c.p.

Il secondo limite oggettivo della minaccia penalmente rilevante è rappresentato dal fatto che se l'esercizio del diritto o del potere viene invocato per ottenere un vantaggio soltanto eccedente rispetto a quello dovuto, e cioè sproporzionato

<sup>30</sup> Così, GATTA, *La minaccia*, *op.cit.*, 193 s.

<sup>31</sup> In questo senso anche MEZZETTI, *Estorsione*, *op.cit.*, 275 s.

nel *quantum* ma fondato nell'*an*, il requisito dell'ingiustizia non è integrato. Anche a tale conclusione può pervenirsi attraverso la lettura congiunta degli artt. 1438 c.c. e 629 c.p. Invero, in questi casi, non manca un nesso di ineranza tra lo scopo perseguito e il mezzo impiegato, ma sussiste soltanto una sproporzione dei vantaggi che il contratto procura a una parte rispetto ad un'altra. Parte della dottrina civilistica ne contesta perciò il fondamento, non potendosi far rientrare tra i vizi della volontà, surrettiziamente, lo squilibrio delle prestazioni, che è invece il presupposto della rescissione (art. 1448 c.c). Ad ogni modo, sullo sfondo di una simile vicenda non potrà mai profilarsi un contegno minaccioso, in quanto non sarebbe «ingiusta» la prospettazione formulata dal contraente che, per procurarsi quel profitto, si avvantaggia della situazione di bisogno della controparte. Invece, la minaccia di un male analogo a quello che il diritto autorizza ad infliggere può acquisire rilievo penale ai sensi dell'art. 644, co. 3, c.p., mentre è da respingere la sua riconduzione all'art. 629 c.p.<sup>32</sup> In definitiva, il requisito dell'«ingiustizia» costituisce il limite oltre il quale la minaccia costringiva perde il suo carattere prevaricatorio e si dissolve, fatalmente, nell'abuso induttivo. Quest'ultimo, ove penalmente represso, si accompagna però sempre ad indici di vulnerabilità del soggetto passivo<sup>33</sup>, come nel caso dell'usura, della circonvenzione d'incapace e della violenza sessuale per induzione. Tali indici sono invece estranei alla fattispecie d'estorsione, la cui corretta interpretazione e la cui esatta collocazione sistematica passano, quindi, attraverso la riscoperta dei suoi limiti oggettivi: tra questi l'ingiustizia.

6. Misuriamo ora le nostre riflessioni sul principio di diritto enunciato dalla Corte e sulla qualificazione fornita ai fatti di causa. Il principio enunciato è corretto, perché calibrato su un'ipotesi di minaccia di esercizio di un diritto strumentalizzato a un profitto non dovuto. Ma è generico nella misura in cui non puntualizza che non ogni male «giusto» si trasforma in «ingiusto» se finalizzato a un profitto non dovuto. Vi sono infatti mali perfettamente leciti che, se annunciati, *non possono* configurare minacce penalmente rilevanti. Nella

<sup>32</sup> Così, GATTA, *La minaccia*, *op.cit.*, 201 s.

<sup>33</sup> Cfr. PIVA, *Premesse ad un'indagine sull'induzione*, Napoli, 2013, 32, il quale definisce l'induzione «una forma di determinazione qualificata da indici di suggestionabilità connessi ad un rapporto intersoggettivo asimmetrico». Riteniamo, tuttavia, che questa definizione si attagli unicamente alle figure che l'Autore chiama «abusive», non potendo il concetto, vago, di «induzione», considerarsi una *species* di «determinazione».

genericità del principio alligna allora un rischio: avallare, in futuro, interpretazioni snaturanti e sostanzialmente inaccettabili che intercettino nell'area di applicazione dell'estorsione fatti che non sarebbero punibili ai sensi dell'usura e della circonvenzione d'incapace.

Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte, però, i due imputati militavano di poter influire sulle scelte dell'agenzia per conto della quale lavoravano, offrendosi di farla ritirare dalla eventuale asta giudiziaria dietro un corrispettivo in denaro quale prezzo dell'astensione. Esercizio di un diritto o di una mera facoltà? Trattasi indubitalmente della prima ipotesi, siccome gli imputati, per quanto ne sappiamo, si presentavano alle vittime come rappresentanti della agenzia immobiliare o, comunque, come soggetti capaci di influenzarne le scelte.

Ma è proprio questo il profilo che la sentenza omette totalmente di approfondire. Se infatti gli imputati si fossero proposti come soggetti estranei all'impresa e in grado soltanto, eventualmente, di convincere i suoi legali rappresentanti a demordere dal proposito di partecipare all'asta, la vicenda avrebbe potuto essere diversamente qualificata, in ossequio a un certo orientamento giurisprudenziale che, nel distinguere tra estorsione e truffa, ritiene decisiva la «personalizzazione» del male minacciato<sup>34</sup>.

Osservazione, questa, che ci introduce direttamente alla seconda questione che dobbiamo analizzare, relativa ai limiti tra estorsione e truffa.

7. Come noto, un problema di confini non si pone soltanto tra abuso e minaccia, ma, anche, tra minaccia ed inganno. Infatti sia la minaccia che l'inganno si dirigono all'intelletto della vittima, insinuando in esso una rappresentazione nuova: l'inganno una rappresentazione non conforme alla realtà, la minaccia la rappresentazione di un possibile danno futuro.

Queste due note, tuttavia, non si escludono a vicenda e anzi possono aggrovigliarsi, come nel caso oggetto della decisione in commento. Qui osserviamo la

---

<sup>34</sup> Quello che distingue truffa aggravata ed estorsione in base alla diversa fonte del pericolo minacciato. Il precedente più simile a quello immaginato, e che fa applicazione del criterio illustrato, è Cass., Sez. II, 20 marzo 2013, Guerrieri, in *Mass. III*, n. 256459. Nell'occasione, la Corte ha affermato che «integra gli estremi del delitto di truffa, e non di estorsione, la condotta di chi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, rappresenti falsamente alla vittima un pericolo immaginario proveniente da terzi, in sé non ingiusto ma anzi astrattamente legittimo (nella specie, la possibile revoca della pensione da parte dell'INPS ed il mancato pagamento degli arretrati), e si offra di adoperarsi per evitargli tale conseguenza in cambio di denaro».

minaccia utilizzare elementi dell'inganno e l'inganno produrre effetti caratteristici della minaccia. Di tali mescolanze è consapevole la stessa legge, che, all'art. 640, co. 2, n. 2, aggrava la truffa commessa «ingenerando il timore di un pericolo immaginario»<sup>35</sup>.

Sorge allora il problema di individuare il discrimine tra la truffa così aggravata e l'estorsione, posto che le due norme hanno senz'altro ambiti applicativi distinti, non sovrapponibili tra loro.

Nella congerie di criteri di volta in volta proposti, devono in primo luogo illustrarsi due fondamentali orientamenti interpretativi, i quali controvertono su una questione decisiva, assorbente rispetto a ogni altra. La questione è quella relativa alla «concreta realizzabilità» del pericolo prospettato dall'agente, ritenuta irrilevante dall'opinione nettamente maggioritaria. Non sarebbe infatti questo l'elemento differenziatore, potendosi avere estorsione anche in presenza di promessa di un danno che, valutato *ex post*, l'agente non poteva in alcun modo realizzare (esempio: privato cittadino che si attribuisce falsamente un potere che non ha). L'opposto orientamento stima invece che soltanto la minaccia che preannuncia conseguenze realizzabili dal reo (cioè, soltanto la minaccia «vera»<sup>36</sup>) configura l'estorsione, mentre se il male è immaginario ricorre la truffa.

È curioso notare come tale contrasto corrisponda alle rispettive posizioni assunte, sul tema, da Autori come Pedrazzi e Carnelutti. E che esso si mantenga inalterato nel corso dei decenni, vivendo ancora oggi nella giurisprudenza. Infatti, dopo un lungo periodo di opposto e unanime intendimento, la risalente tesi che individuava nella «concreta realizzabilità» del male prospettato il più logico criterio differenziale tra le due incriminazioni, ha trovato nuova linfa in due recenti pronunce della Corte di legittimità, che hanno optato per la riconduzione di fatti solitamente considerati estorsivi (minaccia del falso agente di polizia di elevare verbale di contravvenzione e minaccia di sottoposizione ad

---

<sup>35</sup> Sul punto è ancora attuale, impressa in pagine ormai classiche, la lezione (qui riassunta) di PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, *op.cit.*, 52 s.

<sup>36</sup> Definizione, questa, che rimonta a CARNELUTTI, *Truffa o estorsione*, in *Foro it.*, 1944-46, II, 177 s, il quale contrapponeva la minaccia «vera» alla minaccia «finta». Sottolineava in particolare l'Autore come la differenza tra le due ipotesi fosse facilmente misurabile dal lato del pericolo: la vittima, infatti, solo in uno dei due casi corre un pericolo reale. È un argomento - quello della minore offensività della minaccia «finta» - che si sostiene ancora oggi, ma a che noi pare mal posto (il bene giuridico tutelato dalla norma non è infatti quello che variabilmente si promette di aggredire, ma solo e sempre la libertà di disposizione patrimoniale della vittima).

un controllo fiscale da parte del falso appartenente all'Amministrazione Tributaria) sotto lo schema tipico della truffa aggravata<sup>37</sup>.

Gli argomenti portati a sostegno di tale qualificazione possono essere così sintetizzati: 1) l'esegesi letterale delle due incriminazioni e la *ratio* dell'aggravante; 2) l'argomento storico individuato nella Relazione al Codice del Guardasigilli; 3) la constatazione che, se a rilevare dovesse essere davvero l'atteggiamento psicologico della vittima, questa dovrebbe considerarsi in tutti i casi costretta, in quanto il danno prospettato è da lei percepito sempre come certo e serio (indipendentemente se ciò provenga o meno dalla volontà del colpevole); 4) il rischio, in caso contrario, di svuotare il campo d'applicazione dell'art. 640, co. 2, n. 2 c.p., confinato ai residuali casi di mali prospettati da falsi maghi o guaritori; 5) il rilievo che il reo dovrebbe essere punito per ciò che ha effettivamente progettato e realizzato (una truffa) e non per quel che è apparso fare alla vittima (un'estorsione).

Senonché la dottrina non ha mancato di notare, in risposta, che l'irrilevanza della realtà del pericolo non si pone in contrasto con la lettera delle norme e con la *ratio* dell'aggravante, né con la relazione del Guardasigilli<sup>38</sup>, se non a costo di forzature lessicali e testuali; e soprattutto, che il concetto di pericolo «immaginario» non può essere fatto coincidere con quello di «pericolo non attuabile in concreto dall'agente», siccome tale interpretazione finirebbe per svuotare di oggettività la condotta minatoria, trasformandola in mero elemento di rappresentazione psichica da parte del soggetto ingannato. E ciò a tacere delle deteriori conseguenze pratiche che l'adesione a un siffatto indirizzo implicherebbe: da una parte, un ingiustificato aggravio dell'onere probatorio, che alla prova della serietà e dell'idoneità della minaccia aggiungerebbe quella della sua realizzabilità «*ex post*»; dall'altra, una lesione inaccettabile delle istanze di tutela, che si tradurrebbe, ad esempio, nella derubricazione in truffa della minaccia estorsiva proferita dal falso affiliato nonché, pure, del vero affiliato che tuttavia

---

<sup>37</sup> Ci si riferisce a Cass., Sez. II, 24 novembre 2014 e a Id., Sez. II, 24 febbraio 2015, entrambe non massimate.

<sup>38</sup> Nella quale si legge unicamente: «Si è domandato da alcuno perché è stato considerato come un'ipotesi di truffa il fatto di chi, con un artificio o raggirò, tende ad ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (...). L'osservazione non tiene presente che il Progetto si riferisce all'uso di artifici o raggiri, ossia a mezzi che non realizzano una costrizione della volontà, ma un'induzione in errore, e perciò la definizione giuridica del fatto non può essere che quella di truffa». Cfr. *Relazione sui libri II e III*, Vol. V, parte II, Roma, 1929, 750.

esageri nell'ostentare alla vittima l'effettiva potenza criminale della cosca<sup>39</sup>.

Accantonata la questione sulla realizzabilità del danno prospettato, che è un aspetto, quindi, da ritenersi totalmente irrilevante, vanno ora esaminati i restanti criteri proposti, con una preventiva avvertenza: che non ci occuperemo delle tesi, vecchie e nuove, le quali ribadiscono soltanto che il discrimine qui ricercato poggia sui diversi elementi tipici della truffa e dell'estorsione, lasciando però scoperta la questione attinente al criterio effettivamente applicabile ai casi ambigui, quando la minaccia si mescola a un inganno e la costrizione appaia indistinguibile da un'induzione in errore. Simili proposte ricostruttive enunciano nozioni senz'altro corrette ma, non puntualizzando il carattere essenziale da far risaltare della singola condotta concretamente considerata, si risolvono in affermazioni di principio, aventi funzione puramente dialettico-argomentativa<sup>40</sup>.

Pertanto i criteri che dobbiamo analizzare si riducono a due soli, entrambi incentrati sui caratteri oggettivi della prospettazione illusoria che, coniugando l'intimidazione con l'inganno, l'agente propina alla vittima: 1) il criterio della c.d. «personalizzazione» del male, per il quale si ha estorsione se il danno è prospettato come proveniente direttamente o mediamente dalla volontà dell'agente, mentre si ha truffa aggravata se l'eventuale produzione del danno da essa non promana neppure in parte, perché l'agente ne rimarrebbe in ogni caso estraneo; 2) il criterio della «certezza»/«eventualità» del male, per il quale, invece, si ha estorsione se il danno è presentato come conseguenza «certa» e «sicura» del mancato compimento della prestazione richiesta, mentre si ha truffa aggravata se lo stesso è indicato come «possibile» ed «eventuale».

---

<sup>39</sup>Cfr. SAVI, *Truffa aggravata ed estorsione nel caso di assenza di pericolo di realizzazione del male minacciato*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1263 s. in nota a Cass., Sez. II, 24 febbraio 2015, cit. Dello stesso avviso FIANDACA, MUSCO, *Parte Speciale, op.cit.*, 200, che contrappongono l'esempio della fattucchiera che minaccia fatture mortali (estorsione) a quello in cui la stessa fa credere che senza un determinato sortilegio una persona cara morirà (truffa aggravata); ugualmente MANTOVANI, *Parte Speciale, op.cit.*, 209.

<sup>40</sup>In senso pressoché conforme, CERQUA, *Estorsione e truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario*, in *Giur. merito*, 1981, 112 s. Un esempio di questo tipo di approccio, molto diffuso anche in dottrina [cfr. tra gli altri MANTOVANI, *Parte Speciale, op.cit.*, 208; MANZINI, *Trattato, op.cit.*, 444 s.; MORMANDO, *Note in tema di elementi distintivi tra i reati di estorsione e di truffa aggravata per incusso timore*, in *Riv. pen.*, 1988, 323 s.] si rinviene in Cass., Sez. II, 17 febbraio 2016, in *Mass. Ull.*, n. 26712401, a tenore della quale: «Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalle effettiva realizzabilità del male prospettato».

I due criteri, come si vede, non si escludono a vicenda; al contrario, nella giurisprudenza prevalente si tramanda una massima che li racchiude entrambi<sup>41</sup>. Tutti e due, poi, suppongono una valutazione *ex ante* che prenda in considerazione la valenza oggettiva del comportamento annunciato e la sua soggettiva incidenza nella percezione dell'offeso.

Diversamente dal primo, però, il secondo criterio pare ispirato dall'esigenza di misurare il *quantum* di pressione esercitata sul soggetto passivo, potendo quest'ultimo, nel caso in cui il male gli si prospetti come meramente eventuale, comunque confidare nel suo non verificarsi. Ma se fosse davvero questa l'esigenza da soddisfare, il criterio predetto non sarebbe esaustivo. L'effetto d'intimidazione potrebbe infatti scaturire non tanto dalla sicurezza di patire un danno certo, quanto dal suo intrinseco carattere aggressivo. E infatti un danno grave prospettato come possibile ha di solito maggiore efficacia coartante di un danno lieve minacciato in termini di certezza. Inoltre, se il criterio fosse realmente evocato per soddisfare tale esigenza, implicherebbe un corollario: che l'elemento differenziale dell'estorsione e della truffa non si anniderebbe nell'azione del colpevole, ma soltanto negli effetti psicologici conseguenti. Come se, insomma, nel distinguere le due figure si dovesse discorrere unicamente attorno alla differenza tra "costrizione" e "induzione in errore", e non già, anche, della differenza tra "minaccia" e "artifici e raggiri". Una tesi che però contrasta con il disvalore differenziale proprio a questi due reati, volti a colpire una peculiare modalità di condotta prima ancora che un peculiare effetto di condizionamento psichico.

Si potrebbe allora ipotizzare che la *ratio* del criterio risieda nella sua attitudine ad indicare, in mancanza di altri meno equivoci segnali, la fonte del temuto pericolo. Ciò in quanto se il male è prospettato come certo e sicuro, l'eventualità che esso non dipenda neppure indirettamente dall'agente si fa più remota, mentre se è indicato come possibile od eventuale, la stessa possibilità aumenta. Ma allora non si tratterebbe di un criterio autonomo, e neppure di un criterio sussidiario che possa cumularsi in sinergia con altri; sarebbe, piuttosto, un indice a supporto dell'unico criterio possibile, quello della personalizzazione del male minacciato<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Che è la stessa utilizzata dalla sentenza annotata. Le pronunce che la riprendono sono davvero numerose, per citare le più recenti: Cass. pen., sez. II, n. 4936 del 2 febbraio 2017; Cass. pen., sez. II, n. 5 del 2 gennaio 2017; Cass. pen., sez. II, n. 46084 del 21 ottobre 2015; Cass. pen. sez. II, n. 52121 del 25 novembre 2014.

<sup>42</sup> In termini analoghi BACCAREDDA BOY, LALOMIA, *Estorsione, op.cit.*, 645, dove si nota come «la gran

E così è, a nostro avviso.

Evocare il danno in termini di possibilità, senza specificarne il possibile autore, indirizza la persona offesa – e con lei l'interprete – a sospettare che la fonte del pericolo si radichi in altro soggetto diverso dal minacciante. Mentre evocare il danno in termini di certezza, induce il destinatario a ritenere che il pericolo provenga proprio da chi lo minaccia o che comunque il male sia a lui indirettamente riferibile, potendo egli in qualche modo incidere sul suo avveramento. Ci sembra, allora, di poter affermare che l'unico criterio capace davvero di segnare una distinzione tra truffa aggravata ed estorsione sia quello che si incentra sulla riconducibilità all'agente del pericolo minacciato.

A distinguere in radice l'estorsione dalla truffa è infatti ciò che la miglior dottrina ha definito il «piano dei rapporti umani». Da tale ottica la minaccia si contrappone all'inganno e rileva la sua affinità con il fenomeno della violenza, in quanto l'autore della violenza si presenta alla vittima in posizione di antagonista, come un nemico. Mentre nell'inganno, il reo non si presenta come un nemico, ma in atteggiamento di cooperazione. Ecco perché se il truffatore fa balenare un pericolo immaginario il danno prospettato deve apparire indipendente dalla sua volontà e attività: perché l'inganno, a differenza della minaccia, per riuscire efficace ha bisogno di passare inosservato<sup>43</sup>.

La soluzione è armonica rispetto a quanto detto in relazione ai requisiti tipici della minaccia penalmente rilevante. Tra i quali, si ricorderà, figurava anche la dipendenza del male dal volere del minacciante. Senza questo elemento la minaccia non è più tale, e si risolve in un avvertimento. Se poi detto avvertimento viene usato come mezzo di condizionamento dell'altrui condotta, non per questo la promessa del pericolo si trasforma in minaccia, assumendo la veste del raggio.

Anche sotto il profilo della diversità del mezzo tipico l'assunto si rivela dunque esatto. E non valgono a incrinarlo neppure le critiche mosse da recente dottrina, nella doppia considerazione, da una parte, che la distinzione operata dal criterio della personalizzazione sarebbe riduttiva, non riuscendo a risolvere i

---

parte delle pronunce collega il requisito della certezza e della realizzabilità del danno alla provenienza di esso dall'agente o da persone o ambienti a lui legati. La certezza o meno del danno prospettato non può intendersi dunque come criterio a sé ed *in aggiunta* a quello consistente nella riferibilità dell'evento futuro dell'agente».

<sup>43</sup>PEDRAZZI, *Inganno ed errore*, *op.cit.*, 54 s. Nello stesso senso anche FALCINELLI, *L'atto dispositivo nei delitti contro il patrimonio*, Torino, 2013, 59: «(...) nella truffa aggravata, l'ingannato non conosce il "vero volto" dell'altrui agire; nell'estorsione, invece, la condotta violenta o minacciosa dell'agente sta "davanti" alla vittima, che la vede, la vive e la comprende per ciò che è e quindi per la "costrizione" in cui consiste».

casi più controversi<sup>44</sup>; dall'altra, che un'adesione acritica a tale criterio condurrebbe l'interprete a un eccesso di formalismo, presumendo come sempre presenti i caratteri di rilevanza della minaccia in tutti i casi nei quali il male rientri nel dominio dell'agente<sup>45</sup>.

Le due critiche non sono fondate. La prima muove dalla premessa che, se il requisito della dipendenza venisse inteso in senso stretto, nell'ipotesi dello spirito maligno che per bocca di un medium costringe la vittima a consegnarle del denaro, garantendole in difetto sofferenze orribili ed atroci, si dovrebbe concludere per la configurabilità della truffa: l'autore potenziale dell'evento dannoso si identifica infatti con lo spirito, non con il medium. Ed è per questo che sarebbe necessario ricorrere al criterio delle «diverse modalità delle relative condotte», verificando la sussistenza di un «contenuto oggettivamente minaccioso del male prospettato», nel caso dell'estorsione, e di una «induzione in errore tramite artifici e raggiri», nel caso della truffa. Il discorso è però viziato tanto nella sua premessa quanto nella sua conclusione. Nella sua premessa, perché ove il medium non si offra per evitare alla vittima gli eventi mortali prospettati, egli in realtà dimostra di poter influenzare la produzione del male, veicolando il messaggio dello spirito quale suo funzionale intermediario. E dunque si presenterebbe alla stessa come antagonista, come nemico. Ma è viziato anche nella sua conclusione, siccome non propone una soluzione davvero alternativa e percorribile, ma si limita a ribadire una considerazione del tutto ovvia e cioè che il discrimine tra truffa ed estorsione si annida nel mezzo tipico adoperato dal reo: minaccia costrittiva nell'estorsione, artifici e raggiri nella truffa.

La tesi ha però anche il merito di sollevare una criticità cui si espone il criterio della «personalizzazione» del male minacciato; specie in quelle ipotesi in cui, a ben vedere, la vicenda non svela in che posizione si colloca il reo rispetto all'evento che pure ha promesso. A questa categoria di casi appartiene quello affrontato dalla sentenza annotata, siccome in essa non è dato sapere se i due imputati si siano offerti in aiuto alle vittime onde scongiurare il pericolo evocato, oppure abbiano lasciato intendere che il suo concretizzarsi dipendesse dalla loro volontà. La circostanza è dirimente, perché un conto è poter influire sulla realizzazione del danno, un altro è poter incidere sulla sua paralisi; chi ostenta la prima capacità minaccia, chi baratta la seconda inganna.

---

<sup>44</sup> MARAFFINO, *Commento a Cass.*, Sez. II, 11 agosto 2003, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 8, 982 s.

<sup>45</sup> Savi, *Truffa aggravata*, *op.cit.*, 1270-1271.

Sul punto la sentenza è scarna di riferimenti, chiarendo soltanto che uno dei due imputati, interloquendo con le vittime per conto della fasulla agenzia immobiliare interessata a partecipare alle aste giudiziarie, si era detto disposto, dietro compenso, ad intervenire presso di questa perché non presentasse alcuna offerta. Il caso è al limite, siccome da una parte, nella rappresentazione ingannevole degli imputati, la fonte del pericolo è la agenzia fittizia di cui essi sono i rappresentanti; ma dall'altra, costoro non promettono di infliggere il male prospettato ma al contrario si impegnano a evitarne la realizzazione. Quest'ultimo aspetto indirizzerebbe verso una qualificazione per truffa, se non fosse che la qualità rivestita dagli imputati, presentatisi come rappresentanti dell'agenzia immobiliare, lascia intravedere i contorni minatori dell'estorsione. D'altro canto, se la società fosse davvero esistita gli stessi imputati sarebbero stati senz'altro condannati come concorrenti nel reato d'estorsione, non agendo certo nell'esclusivo interesse della vittima o per motivi di solidarietà umana nei suoi confronti<sup>46</sup>. L'intermediazione falsamente prestata è pertanto idonea a veicolare un danno che appare a loro indirettamente riferibile.

La critica che invece taccia il criterio della «personalizzazione» di eccessivo formalismo, propone di distinguere tra casi in cui la minaccia ha ad oggetto un comportamento che possa in astratto realizzarsi (benché il soggetto non sia in grado, concretamente, di porlo in essere) e casi in cui tale contegno sia oggettivamente irrealizzabile (perché estraneo alle possibilità umane). In questo secondo caso, emblematico esempio di pericolo immaginario, non potrebbe configurarsi una minaccia penalmente rilevante per non potere l'autore esserne la causa.

A sostegno dell'assunto si invoca il principio di offensività in concreto, che esclude possano assumere rilevanza penale tutti quei comportamenti i quali non ledono né pongono il pericolo il bene giuridico tutelato. Si dovrebbe allora applicare l'art. 49, co. 3, c.p., che regola i casi in cui gli elementi costitutivi del reato impossibile (nella specie l'estorsione) concorrono ad integrare una diversa incriminazione (nella specie la truffa aggravata). E ciò in quanto l'inedoneità offensiva della minaccia non fa certo venir meno la pregressa azione ingannatoria, che può e deve restare punita.

L'opinione, ancorché suggestiva, non può essere condivisa. Prima di tutto perché essa restituisce una funzione al criterio della realizzabilità in concreto del

---

<sup>46</sup> Questo il requisito che la giurisprudenza pretende per negare il contributo dell'intermediario. Cfr. *ex multis* Sez. V, 21 gennaio 2015, Quatrosi e altri, *Mass. Uff.*, n. 262896.

danno prospettato, seppur nei limitati casi di danno oggettivamente inattuabile ad opera dell'uomo (esempio: fattucchiera che carpisce denaro a persona superstiziosa, minacciando altrimenti fatture mortali al figlioletto)<sup>47</sup>. E dunque si espone alla critica di valorizzare un elemento che attiene alla realtà oggettiva, non invece all'opinione della vittima sulla quale esclusivamente impatta il contenuto della prospettazione. Inoltre, essa risulta difficilmente sostenibile poiché in materia d'estorsione è pacifico debba aversi riguardo, nella valutazione dell'idoneità e credibilità della minaccia, anche al grado di sensibilità e vulnerabilità e di cultura della persona estorta, non potendosi ricorrere a un modello comportamentale "standard", intarsiato sul parametro dell'uomo "medio"<sup>48</sup>. Ma, soprattutto, la tesi è viziata da un errore di fondo: parlare di offensività in riferimento alla realizzabilità del male prospettato è infatti del tutto inconferente, siccome il bene giuridico presidiato dall'estorsione non è quello che il minacciante promette di ledere ove la vittima non condisca alle sue pretese, ma solo la libertà morale e patrimoniale di quest'ultima. La quale è lesa tanto nel caso in cui il danno sia in concreto realizzabile, quanto in quello in cui tale evento risulti oggettivamente impossibile.

In conclusione, non resta che affidarsi all'unico criterio collaudato nonché dogmaticamente munito di giustificazione, che è quello della dipendenza/indipendenza del male minacciato dal dominio dell'autore. Nelle ipotesi ambigue, dovrà essere approfondito, oltre che l'oggettivo contenuto della minaccia, la dinamica dei rapporti tra il reo la vittima; in particolare, la relazione che il primo millanti di avere, eventualmente, con il terzo soggetto in capo al quale egli falsamente attribuisce l'ipotetica produzione del male. Se può dirsi che il minacciante concorrerebbe con il terzo nel reato, ove il pericolo fosse reale, si ha estorsione; se invece la verifica dà esito negativo, si ha truffa.

8. È tempo di trarre un bilancio conclusivo delle riflessioni svolte. Abbiamo visto che la corretta delimitazione dell'area applicativa del delitto d'estorsione passa attraverso l'individuazione dei confini della minaccia costrittiva penalmente rilevante. Questa ha essenzialmente due limiti inferiori, l'uno costituito dall'abuso, quando il male minacciato è «giusto», l'altro costituito dall'inganno,

<sup>47</sup> L'esempio è di MANTOVANI, *Parte Speciale*, *op.cit.*, 209, che lo qualifica come estorsione, ancorché realizzata attraverso la prospettazione di un pericolo che non si può porre in atto.

<sup>48</sup> Cfr. MEZZETTI, *I reati contro il patrimonio*, *op.cit.*, 296-297, per il quale bisogna adottare un criterio oggettivo-soggettivo di valutazione dell'idoneità della minaccia.

quando lo stesso non dipende neppure indirettamente dal volere del minacciante. Questi limiti si riverberano in quelli, strutturali e interrelati, dell'estorsione, della truffa e della circonvenzione d'incapace. Ma hanno portata anche più ampia, generale: si pensi alle articolazioni interne al delitto di violenza sessuale, realizzabile mediante minaccia (609-bis comma 1 c.p.), abuso di inferiorità psicofisica (609-bis, co. 2, n. 1 c.p.) e finanche inganno per sostituzione di persona (609-bis, co. 2, n. 2 c.p.). Essi sono poi - minaccia, abuso e inganno - mezzi tipici rispettivamente dell'effetto psicologico di costrizione (317 c.p. 629 c.p., 609-bis c.p.) o dell'effetto psicologico d'induzione (319-quater, 517 c.p. 640 c.p., 643 c.p.).

La frontiera certamente più nitida e palpabile è quella che divide l'inganno e la minaccia. Meno chiara è invece quella che separa la minaccia dall'abuso. E ciò in quanto quest'ultimo, invece che costituire sempre una modalità di condotta alternativa alla minaccia, ne costituisce a volte l'elemento assorbente: come accaduto per lungo tempo in materia di concussione, ove la minaccia era implicita nel mezzo dell'abuso sebbene questo potesse intercettare contegni anche diversi.

Nell'estorsione l'elemento tipico della minaccia, che è speciale rispetto all'abuso, è però riuscito a farsi largo arrivando, nell'interpretazione, ad occupare spazi tipici del suo parente più sfumato. E così si è assistito allo sviluppo di teorie che, come abbiamo riassunto, rischiano di trasfigurare il volto dell'incriminazione da grave fatto di spoliazione del patrimonio altrui, commesso mediante violenza, a meno grave fatto di circonvenzione di persona capace, commesso mediante abuso.

L'argine a tale tendenza espansiva lo abbiamo individuato nella riscoperta di un requisito tipico della minaccia costrittiva: la sua «ingiustizia». Precisando, inoltre, che la massima contenuta nella sentenza commentata è corretta nella misura in cui non viene estensivamente intesa. Non dovrebbero infatti avere spazio, nel delitto d'estorsione, né le minacce di mali giusti che non trovino disapprovazione all'interno dell'ordinamento, anche se dirette ad ottenere un profitto non dovuto, né le minacce di mali giusti finalizzate al conseguimento di vantaggi esorbitanti.

Abbiamo poi affrontato il problema relativo ai rapporti tra la truffa aggravata dall'ingenerato timore di subire un pericolo immaginario e il delitto d'estorsione. E ci siamo persuasi che, dopo aver scartato criteri poco o niente convincenti, la diversità si spieghi unicamente alla luce della riferibilità del male prospettato all'influenza dell'autore. Dando conto, tuttavia, dei casi in cui il criterio

non fornisce indicazioni univoche e per i quali è necessario interrogare a fondo la vicenda concreta perché dia risposte, in particolare, sulla dinamica dei rapporti tra il reo e la vittima (se il rapporto è antagonistico, estorsione; se il rapporto è collaborativo, truffa).

Pertanto anche sotto quest'ultimo aspetto il principio ribadito dal Supremo Collegio, tolte le inevitabili sovrabbondanze tipiche dell'argomentare giuridico su questioni che sono e rimangono controverse, deve essere a nostro parere confermato, affinandolo con la considerazione che, nelle situazioni ambigue, sarebbe comunque opportuna la puntuale verifica del tipo di rapporto inter-soggettivo instaurato.

**MICHELE SPINA**